



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 21 DEL 21/01/2025

**OGGETTO:** Installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Z.I via IX Strada 152 a Fossò (VE). Volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 125 del 02/05/2024, già di titolarità della TREEE S.r.l, a favore della Haiki Electrics S.r.l, a seguito di comunicazione di variazione di titolarità ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente provvedimento si volta l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Fossò (VE), a seguito di comunicazione di variazione di titolarità ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 presentata congiuntamente dalla società subentrante Haiki Electrics S.r.l e dalla società cedente TREEE S.r.l.

---

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA**

- VISTA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 125 del 02/05/2024 rilasciata alla Ditta Treee S.r.l. con sede legale e ubicazione installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi in Z.I. via IX Strada 115, a Fossò (VE);
- VISTA** la nota acquisita al prot. reg. n. 654845 del 23/12/2024, con cui è stata comunicata la cessione del ramo d'azienda da Treee s.r.l. a Haiki Electrics s.r.l. per la gestione dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sita a Fossò (VE), ed è stata presentata formale istanza di volturazione dell'AIA n. 125/2024;
- VISTA** la nota acquisita al prot. reg. n. 23938 del 16/01/2025, con cui la Haiki Electrics S.r.l. ha trasmesso documentazione di completamento dell'istanza di volturazione;
- RICHIAMATA** la circolare regionale n. 204120 del 24.05.2017, recante *"Autorizzazione Integrata Ambientale. Indirizzi operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all'Allegato VIII, punto 5, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 4, del medesimo d.lgs."*;
- CONSIDERATO** che la documentazione presentata risulta completa delle dichiarazioni e documenti richiesti dalla soprarichiamata circolare con riferimento a: atto notarile, iscrizione alla camera di commercio, dichiarazione antimafia, atti attestanti la disponibilità dell'aerea, possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e finanziari, garanzie finanziarie, conferma del responsabile tecnico;
- VISTA** la nota prot. reg. n. 26437 del 17/01/2025 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 per la volturazione dell'AIA n. 125/2024;
- RICHIAMATO** quanto stabilito in tema di garanzie finanziarie, ai sensi della DGRV n. 2721/2024;

**DECRETA**

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 125/2024 relativa all'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Z.I. Via IX Strada 115, a Fossò (VE), rilasciata alla Treee S.r.l, è volturata

a favore della Haiki Electrics S.r.l, con sede legale in Via Privata Giovanni Bensi 12/5 Comune di Milano, P.IVA e C.F. n. 02776930246.

3. Il termine per il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, stabilito al punto 4 del decreto n. 125 del 02/05/2024 è confermato solo nel caso in cui la ditta subentrante risulti certificata UNI EN ISO 14001 o EMAS; la certificazione deve essere trasmessa Regione, Provincia, ARPAV nel termine di **45 giorni** dalla notifica del presente provvedimento; diversamente il termine previsto per il riesame è quello previsto dall'art. 29-octies c. 3 lett. b).
4. Haiki Electrics S.r.l subentra a TREEE S.r.l. anche nel procedimento per l'approvazione del progetto di adeguamento dei sistemi di abbattimento di cui alle BAT n. 25 e 29 afferenti alle emissioni in atmosfera del camino C2 già avviato con prot. reg. n. 527363 del 14/10/2024.
5. Si richiama quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 qualora sia accertata, con le modalità di cui all'art. 71, la falsità delle dichiarazioni prodotte.
6. Ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca della stessa.
7. Sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto n. 125 del 02/05/2024, al cui rispetto integrale è tenuta la Haiki Electrics S.r.l. in qualità di nuovo gestore dell'installazione.
8. **Entro 45 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, il gestore è tenuto ad aggiornare le garanzie finanziarie a favore della Città metropolitana di Venezia ai sensi della DGRV n. 2721/2014 mediante idonea appendice di recepimento del presente provvedimento.
9. Il presente provvedimento è notificato alla Haiki Electrics S.r.l., alla Treee s.r.l, e comunicato a Città Metropolitana di Venezia, ARPAV, Comune di Fossò.
10. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 26437 del 17/01/2025.
11. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
12. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

*Il Direttore*

- Dott. Paolo Giandon -

*Firmato Digitalmente*



## **PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

TREEE S.r.l. – Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti  
pericolosi e non pericolosi ubicata Z.I. IX Strada 115, Fossò (VE)

### **Rifiuti Autorizzati**

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A1**; le operazioni di cui al successivo punto 2 potranno essere eseguite secondo le tabelle di cui all'Allegato A1.

### **Operazioni**

2. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'installazione le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) di seguito specificate:
  - 2.1 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
  - 2.2 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
  - 2.3 stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti;
  - 2.4 accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento/riconfezionamento, di rifiuti aventi il medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti;
  - 2.5 sconfezionamento/riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singole partite, al fine della sostituzione dell'imballaggio;
  - 2.6 selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
    - 2.6.1 eliminazione di frazioni estranee/selezione di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente e mediante macchinari e linee meccanizzate presenti in installazione; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero o a smaltimento;
    - 2.6.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente e mediante macchinari e linee meccanizzate presenti in installazione, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società;
  - 2.7 adeguamento volumetrico [R12/D13] di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, mediante mulino a martelli e trituratore;
  - 2.8 miscelazione di RAEE [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti di trattamento;
  - 2.9 smontaggio e messa in sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 49 del 14.03.2014 di rifiuti costituiti da RAEE



**Allegato A al Decreto n. 125 del 02/05/2024**

**pag. 2/9**

[R12], eseguita manualmente e mediante macchinari e linee meccanizzate presenti in installazione;

2.10 recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli [R4], eseguito manualmente e mediante macchinari e linee meccanizzate presenti in installazione comprese quelle a servizio del punto precedente, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW) nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 15.

3 ove nel corso delle operazioni di cui al punto 2 derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

**Quantitativi autorizzati**

4 Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e capacità di trattamento:

4.1 capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15]: 2.639 Mg, di cui massimo 1.939 Mg di rifiuti pericolosi; tali quantitativi massimi possono essere gestiti nel rispetto delle seguenti ulteriori limitazioni:

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| RAEE     | fino a 1.200 Mg in D15, di cui massimo 500 Mg pericolosi                |
|          | fino a 2.639 in R13, di cui massimo 1.939 pericolosi                    |
| Non RAEE | fino a 1.200 Mg in operazioni D15/R13, di cui massimo 500 Mg pericolosi |

4.2 i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione) non possono superare i limiti definiti al punto precedente;

4.3 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R4, R12, D13, D14]: 850 Mg/giorno.

4.4 potenzialità massima di trattamento annuale di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R4, R12, D13, D14]: 60.000 Mg/anno.

**Layout**

5. La gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come individuate in Planimetria in Allegato A2 acquisita al prot. reg. n. 163542 del 02.04.2024; copia della planimetria deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo.

6. Ogni modifica della planimetria deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006.

7. La rete di raccolta e trattamento delle acque è individuata in Planimetria assunta al prot. reg. n. 163542 del 02.04.2024 in Allegato A2.

8. I punti di emissione sono individuati in Planimetria assunta al prot. reg. n. 163542 del 02.04.2024 in Allegato A2.

**Conferimento di rifiuti**

9. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:



**Allegato A al Decreto n. 125 del 02/05/2024**

**pag. 3/9**

- deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
  - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
  - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualevolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
  - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualevolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
  - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualevolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
10. Deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ARPAV, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
  11. Devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC.
  12. Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso potenzialmente contaminato contenente rottami metallici o rifiuti metallici; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
  13. Le polveri metalliche e i rifiuti che possono dar luogo a reazioni esotermiche o a fenomeni indesiderati devono essere adeguatamente gestiti; le modalità e le procedure devono essere riportate in uno specifico capitolo del PMC/PGO;
  14. Rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.
  15. Sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; è ammessa la rimozione dei bancali di legno mediante operazione di eliminazione della frazione estranee, fermo restando il divieto di sconfezionamento. I rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto.
  16. È inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.



**Allegato A al Decreto n. 125 del 02/05/2024**

**pag. 4/9**

**Recupero con cessazione di qualifica di rifiuto (EoW)**

17. La produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

17.1 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono essere condotti in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili individuate dal Bref 2018 e devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologicamente conformi alle norme tecniche di riferimento e, in ogni caso, nelle forme usualmente commercializzate, rispettando tutte le prescrizioni previste dalla normativa per la loro immissione in commercio; copia della relativa normativa deve essere conservata presso l'impianto e deve essere esibita a richiesta degli interessati;

17.2 qualora le caratteristiche qualitative stabilite per gli EoW non siano conseguibili mediante i trattamenti previsti nell'installazione, le medesime caratteristiche devono essere possedute dai rifiuti al momento del loro ingresso in installazione;

17.3 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sui materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

17.4 restano sottoposti al regime dei rifiuti le frazioni esitanti dalle attività di recupero che non rispettino le caratteristiche qualitative stabilite per le singole cessazioni di qualifica di rifiuto o, in ogni caso, che non vengano destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

18. Il recupero delle diverse tipologie di rifiuti metallici, deve essere condotto nel rispetto dei seguenti specifici regolamenti:

18.1 Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;

18.2 Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;

18.3 Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame.

**Operazioni di miscelazione**

19. Le operazioni di miscelazione dei RAEE vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

19.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

19.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000 il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente; la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato A1 al presente provvedimento;

19.3 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;

**Allegato A al Decreto n. 125 del 02/05/2024****pag. 5/9**

- 19.4 l'impianto di destinazione per il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
- 19.5 alla miscela di RAEE sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di campionamento e analisi, in quanto ciascun singolo rifiuto componente la miscela continua a mantenere le proprie HP;
- 19.6 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- 19.7 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 19.8 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 19.9 le eventuali notifiche transfrontaliere autorizzate alla data del presente provvedimento mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di autorizzazione delle notifiche in essere.

**Emissioni in atmosfera**

20. Sono autorizzate, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, le emissioni in atmosfera per i punti di emissione C1, C2, C3, individuati nella planimetria di cui all'Allegato A2 al presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

20.1 devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

| Camino (n°)                                                                                                 | Portata (Nm <sup>3</sup> /h)                          | Settore/attività di provenienza                      | Sistema di abbattimento                        | Parametro | VLE                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| C1                                                                                                          | 30.000                                                | Lavorazione RAEE non contenenti CFC, HCFC, n-pentano | Filtro maniche <sup>a</sup>                    | Polveri   | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| C2 (nelle more della messa a regime del sistema di abbattimento si applicano i limiti di cui al punto 20.3) | (da definire in base a progetto di cui al punto 20.2) | Lavorazione RAEE contenenti CFC, HCFC, n-pentano     | Gruppo criogenico + ciclone e filtro a maniche | TVOC      | 15 mg/Nm <sup>3</sup>  |
|                                                                                                             |                                                       |                                                      |                                                | CFC       | 10 mg/Nm <sup>3</sup>  |
|                                                                                                             |                                                       |                                                      |                                                | Polveri   | 4,5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| C3                                                                                                          | 10.000                                                | Smontaggio RAEE, riduzione volumetrica               | Filtro maniche <sup>a</sup>                    | Polveri   | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |

- 20.2 I sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera del CAMINO 2 devono essere adeguati, al fine dell'applicazione delle BAT, con le tempistiche sotto riportate:

| Camino | Tempistica presentazione progetto di adeguamento  | Tempistica di realizzazione                 |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| C2     | Entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA riesaminata | Entro 6 mesi dall'approvazione del progetto |

- 20.3 nelle more della messa a regime del sistema di abbattimento di cui al punto precedente, per le emissioni in atmosfera del CAMINO 2 continuano ad applicarsi i VLE definiti nella previgente AIA n. 40/2009 di seguito riportati:



| Camino (n°) | Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | Settore/attività di provenienza                  | Sistema di abbattimento                        | Parametro                                              | VLE                    |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| C2          | 390                          | Lavorazione RAEE contenenti CFC, HCFC, n-pentano | Gruppo criogenico + ciclone e filtro a maniche | Sostanze lesive per l'ozono (art. 2 del DM 20/09/2002) | 20 g/h                 |
|             |                              |                                                  |                                                | Pentano                                                | 90 mg/Nm <sup>3</sup>  |
|             |                              |                                                  |                                                | Polveri                                                | 4,5 mg/Nm <sup>3</sup> |

20.4 i sistemi di captazione ed abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, attraverso operazioni di manutenzione secondo quanto riportato nel PMC/PGO e devono rispettare le prescrizioni riportate in seguito:

20.4.1 le operazioni di manutenzione parziale e/o totale degli impianti di aspirazione e abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;

20.4.2 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento delle emissioni ad essi afferenti, necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali; questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati; le fermate degli impianti di abbattimento (ordinarie e straordinarie) devono essere annotate su apposito registro, riportando il giorno e il motivo dell'interruzione, nonché tempi di ripristino;

20.4.3 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati, i criteri per la valutazione delle non conformità, le modalità di effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria, sono da indicare nel PMC/PGO;

20.4.4 il Gestore è tenuto a dare comunicazione tempestiva a Regione, Città Metropolitana di Venezia, Comune, ARPAV di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, e comunque entro le 8 ore successive al verificarsi di un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, come prescritto dall'art. 29-undecies, comma 1. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell'impianto;

## **Gestione delle acque**

21. È autorizzato, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico denominato FO 06/1 (S1 planimetria All. A2) nella rete fognaria "acque nere" posta lungo la via Z.I. I° Strada, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione, nel rispetto dei valori limite di emissione del vigente regolamento di fognatura (Tabella A allegata al parere Veritas n. 0032377/24 del 16.04.2024 (Allegato A3)) e nel rispetto di tutte le condizioni contenute nel parere del gestore VERITAS n. 0032377/24 del 16.04.2024 (prot. reg. n. 190239 del 17.04.2024) che è parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

22. Si prende atto che le acque di seconda pioggia, congiuntamente alle acque meteoriche captate dalle superfici coperte dei tre fabbricati, vengono avviate senza alcun trattamento allo scarico denominato S2 con allacciamento alla rete di pubblica fognatura "acque bianche" (planimetria All. A2) posta lungo la via Z.I. I° Strada.



**Allegato A al Decreto n. 125 del 02/05/2024**

**pag. 7/9**

23. Si prende atto che le acque meteoriche ricadenti nell'area dedicata al parcheggio delle maestranze sono convogliate senza alcun trattamento allo scarico denominato S4.
24. Per le acque di cui ai punti 21 e 22 deve essere previsto il monitoraggio in autocontrollo con cadenza annuale, da integrare nel PMC/PGO.
25. Si prende atto che le acque reflue provenienti dai servizi igienici sono convogliate nello scarico denominato S4 in fognatura acque nere sempre posta lungo la via Z.I. I° Strada.
26. Tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico.
27. Qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV;
28. La frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO.

**PMC/PGO**

29. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali si stabiliscono le seguenti prescrizioni:
  - 29.1 entro 60 giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Città metropolitana di Venezia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento, dei verbali delle sedute della Conferenza di Servizi di approvazione del riesame dell'AIA nonché delle ulteriori indicazioni fornite da ARPAV per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell'approvazione del PMC aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento il PMC rev. 6 del 10.06.2023, acquisito al prot. reg. n. 335338 del 22.06.2023;
  - 29.2 ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Città metropolitana di Venezia e Regione del Veneto ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV;
  - 29.3 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione, ARPAV, Città metropolitana di Venezia e Comune, secondo le tempistiche definite nel PMC medesimo;
  - 29.4 le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti di controllo. Sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi. Tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato;
  - 29.5 la Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAV, con almeno 15 giorni di anticipo, le date di effettuazione dei prelievi attinenti alle emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici.

**Prescrizioni generali**

30. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10.08.2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del consiglio.
31. La gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e relativi collaudi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.



**Allegato A al Decreto n. 125 del 02/05/2024**

**pag. 8/9**

32. Le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione facente riferimento alla planimetria approvata, con particolare riguardo alle aree utilizzate promiscuamente/alternativamente per lo stoccaggio/altre lavorazioni, per differenti filiere R/D o per rifiuti/EoW; la cartellonistica deve indicare i codici EER e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e la filiera di destino.
33. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i rifiuti conferiti in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali accatastati in non più di due file sovrapposte. Dovrà essere garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi, nonché, in caso di emergenza, una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti.
34. Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è depositata.
35. I cassoni, chiusi o telonati, contenenti rifiuti in attesa di scarico e/o spedizione, possono essere stoccati, per un tempo massimo di 5 giorni lavorativi, nell'area individuata con la sigla G nella planimetria in Allegato A2.
36. Deve essere sempre possibile, all'interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera del recupero e da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera dello smaltimento), rifiuti sottoposti a prelavorazioni e lavorazioni intermedie, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero e da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento) ed EoW.
37. Alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.).
38. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica.
39. Deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.
40. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.
41. L'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori, rumori.
42. I contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni.
43. I contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica.



**Allegato A al Decreto n. 125 del 02/05/2024**

**pag. 9/9**

44. La gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014.
45. La gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008.
46. La gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999.
47. Lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe.
48. Deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque.
49. Deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti.
50. Ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia.
51. Resta fermo l'obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box utilizzati alternativamente.
52. Deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
53. La Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Fossò (VE), di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, incendi, scoppi, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006.
54. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Fossò (DPCM 14 novembre 1997); il monitoraggio dell'impatto acustico ai fini dell'autocontrollo è quello riportato nel PMC.
55. Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000.
56. Devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi alle disposizioni impartite dai VVF.
57. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
58. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile.
59. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, e si dovrà procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.



# Autorizzazione Integrata Ambientale

*dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Fossò (VE)*

## Elenco EER Autorizzati

| C.E.R.  | DESCRIZIONE del RIFIUTO                                                                                        | Stoccaggio<br>(D15/R13) | Accorpamento<br>[R12/D14] | Eliminazione<br>frazioni<br>estranee<br>[R12/D13] | Selezione<br>e cernita<br>misti<br>[R12] | Adegumento<br>volumetrico<br>[R12/D13] | Messa in<br>sicurezza<br>ed<br>eventuale<br>smontaggio<br>di RAEE<br>[R12] | Recupero<br>(EoW) di<br>rifiuti<br>non<br>pericolosi<br>costituiti<br>da<br>metalli<br>[R4] |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 020104  | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)                                                              | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 020110  | rifiuti metallici                                                                                              | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            | X                                                                                           |
| 080111* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                          | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080112  | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11                                       | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080115* | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose          | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080116  | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15                       | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080117* | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080118  | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17              | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080119* | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose     | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080120  | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19                  | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080121* | residui di vernici o di sverniciatori                                                                          | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080201  | polveri di scarto di rivestimenti                                                                              | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080202  | fanghi acquosi contenenti materiali ceramici                                                                   | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080307  | fanghi acquosi contenenti inchiostro                                                                           | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080308  | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro                                                                  | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080312* | scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose                                                           | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080313  | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12                                              | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |



## Allegato A1 al Decreto n. 125 del 02/05/2024

pag. 2/7

| C.E.R.  | DESCRIZIONE del RIFIUTO                                                                                                    | Stoccaggio<br>(D15/R13) | Accorpamento<br>[R12/D14] | Eliminazione<br>frazioni<br>estranee<br>[R12/D13] | Selezione<br>e cernita<br>misti<br>[R12] | Adegumento<br>volumetrico<br>[R12/D13] | Messa in<br>sicurezza<br>ed<br>eventuale<br>smontaggio<br>di RAEE<br>[R12] | Recupero<br>(EoW) di<br>rifiuti<br>non<br>pericolosi<br>costituiti<br>da<br>metalli<br>[R4] |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 080314* | fanghi di inchiostro, contenenti<br>sostanze pericolose                                                                    | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080315  | fanghi di inchiostro, diversi da<br>quelli di cui alla voce 08 03 14                                                       | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080316* | residui di soluzioni chimiche per<br>incisione                                                                             | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080317* | toner per stampa esauriti,<br>contenenti sostanze pericolose                                                               | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080318  | toner per stampa esauriti, diversi<br>da quelli di cui alla voce 08 03 17                                                  | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080319* | oli dispersi                                                                                                               | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080409* | adesivi e sigillanti di scarto,<br>contenenti solventi organici o altre<br>sostanze pericolose                             | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080410  | adesivi e sigillanti di scarto,<br>diversi da quelli di cui alla voce<br>08 04 09                                          | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080411* | fanghi di adesivi e sigillanti,<br>contenenti solventi organici o altre<br>sostanze pericolose                             | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080412  | fanghi di adesivi e sigillanti,<br>diversi da quelli di cui alla voce<br>08 04 11                                          | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080413* | fanghi acquosi contenenti adesivi<br>e sigillanti, contenenti solventi<br>organici o altre sostanze<br>pericolose          | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080414  | fanghi acquosi contenenti adesivi<br>e sigillanti, diversi da quelli di cui<br>alla voce 08 04 13                          | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080415* | rifiuti liquidi acquosi contenenti<br>adesivi e sigillanti, contenenti<br>solventi organici o altre sostanze<br>pericolose | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080416  | rifiuti liquidi acquosi contenenti<br>adesivi e sigillanti, diversi da<br>quelli di cui alla voce 08 04 15                 | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 080501* | isocianati di scarto                                                                                                       | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 110501  | zinco solido                                                                                                               | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 110502  | ceneri di zinco                                                                                                            | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120101  | limatura e trucioli di materiali<br>ferrosi                                                                                | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120102  | polveri e particolato di materiali<br>ferrosi                                                                              | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120103  | limatura e trucioli di materiali non<br>ferrosi                                                                            | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120104  | polveri e particolato di materiali<br>non ferrosi                                                                          | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120105  | limatura e trucioli di materiali<br>plastici                                                                               | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120112* | cere e grassi esauriti                                                                                                     | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120113  | rifiuti di saldatura                                                                                                       | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120114* | fanghi di lavorazione, contenenti<br>sostanze pericolose                                                                   | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120115  | fanghi di lavorazione, diversi da<br>quelli di cui alla voce 12 01 14                                                      | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |



| C.E.R.  | DESCRIZIONE del RIFIUTO                                                                                                                                               | Stoccaggio<br>(D15/R13) | Accorpamento<br>[R12/D14] | Eliminazione<br>frazioni<br>estranee<br>[R12/D13] | Selezione<br>e cernita<br>misti<br>[R12] | Adegumento<br>volumetrico<br>[R12/D13] | Messa in<br>sicurezza<br>ed<br>eventuale<br>smontaggio<br>di RAEE<br>[R12] | Recupero<br>(EoW) di<br>rifiuti<br>non<br>pericolosi<br>costituiti<br>da<br>metalli<br>[R4] |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120116* | materiale abrasivo di scarto,<br>contenente sostanze pericolose                                                                                                       | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120117  | materiale abrasivo di scarto,<br>diverso da quello di cui alla voce<br>12 01 16                                                                                       | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120118* | fanghi metallici (fanghi di<br>rettifica, affilatura e lappatura)<br>contenenti olio                                                                                  | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120120* | corpi d'utensile e materiali di<br>rettifica esauriti, contenenti<br>sostanze pericolose                                                                              | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 120121  | corpi d'utensile e materiali di<br>rettifica esauriti, diversi da quelli<br>di cui alla voce 12 01 20                                                                 | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 140601* | clorofluorocarburi, HCFC, HFC                                                                                                                                         | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 140602* | altri solventi e miscele di solventi,<br>alogenati                                                                                                                    | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 140604* | fanghi o rifiuti solidi, contenenti<br>solventi alogenati                                                                                                             | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 140605* | fanghi o rifiuti solidi, contenenti<br>altri solventi                                                                                                                 | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 150101  | imballaggi in carta e cartone                                                                                                                                         | X                       | X                         | X                                                 |                                          | X                                      |                                                                            |                                                                                             |
| 150102  | imballaggi in plastica                                                                                                                                                | X                       | X                         | X                                                 |                                          | X                                      |                                                                            |                                                                                             |
| 150103  | imballaggi in legno                                                                                                                                                   | X                       | X                         | X                                                 |                                          | X                                      |                                                                            |                                                                                             |
| 150104  | imballaggi metallici                                                                                                                                                  | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 150105  | imballaggi in materiali compositi                                                                                                                                     | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 150106  | imballaggi in materiali misti                                                                                                                                         | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      |                                                                            |                                                                                             |
| 150107  | imballaggi in vetro                                                                                                                                                   | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 150109  | imballaggi in materia tessile                                                                                                                                         | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 150110* | imballaggi contenenti residui di<br>sostanze pericolose o contaminati<br>da tali sostanze                                                                             | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 150111* | imballaggi metallici contenenti<br>matrici solide porose pericolose<br>(ad esempio amianto), compresi i<br>contenitori a pressione vuoti                              | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 150202* | assorbenti, materiali filtranti<br>(inclusi filtri dell'olio non<br>specificati altrimenti), stracci e<br>indumenti protettivi, contaminati<br>da sostanze pericolose | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 150203  | assorbenti, materiali filtranti,<br>stracci e indumenti protettivi,<br>diversi da quelli di cui alla voce<br>15 02 02                                                 | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 160103  | pneumatici fuori uso                                                                                                                                                  | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 160107* | filtri dell'olio                                                                                                                                                      | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 160110* | componenti esplosivi (ad esempio<br>"air bag")                                                                                                                        | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 160117  | metalli ferrosi                                                                                                                                                       | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 160118  | metalli non ferrosi                                                                                                                                                   | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 160119  | plastica                                                                                                                                                              | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |



## Allegato A1 al Decreto n. 125 del 02/05/2024

pag. 4/7

| C.E.R.  | DESCRIZIONE del RIFIUTO                                                                                                   | Stoccaggio<br>(D15/R13) | Accorpamento<br>[R12/D14] | Eliminazione<br>frazioni<br>estranee<br>[R12/D13] | Selezione<br>e cernita<br>misti<br>[R12] | Adegumento<br>volumetrico<br>[R12/D13] | Messa in<br>sicurezza<br>ed<br>eventuale<br>smontaggio<br>di RAEE<br>[R12] | Recupero<br>(EoW) di<br>rifiuti<br>non<br>pericolosi<br>costituiti<br>da<br>metalli<br>[R4] |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160120  | vetro                                                                                                                     | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 160122  | componenti non specificati<br>altrimenti                                                                                  | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 160210* | apparecchiature fuori uso<br>contenenti PCB o da essi<br>contaminate, diverse da quelle di<br>cui alla voce 16 02 09      | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 160211* | apparecchiature fuori uso,<br>contenenti clorofluorocarburi,<br>HCFC, HFC                                                 | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      | X                                                                          | X                                                                                           |
| 160213* | apparecchiature fuori uso,<br>contenenti componenti pericolosi<br>diversi da quelli di cui alle voci 16<br>02 09e16 02 12 | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      | X                                                                          | X                                                                                           |
| 160214  | apparecchiature fuori uso, diverse<br>da quelle di cui alle voci da 16 02<br>09 a 16 02 13                                | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      | X                                                                          | X                                                                                           |
| 160215* | componenti pericolosi rimossi da<br>apparecchiature fuori uso                                                             | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      | X                                                                          | X                                                                                           |
| 160216  | componenti rimossi da<br>apparecchiature fuori uso, diversi<br>da quelli di cui alla voce 16 02 15                        | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      | X                                                                          | X                                                                                           |
| 160601* | batterie al piombo                                                                                                        | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 160602* | batterie al nichel-cadmio                                                                                                 | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 160603* | batterie contenenti mercurio                                                                                              | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 160604  | batterie alcaline (tranne 16 06<br>03)                                                                                    | X                       | X                         | X                                                 | X                                        |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 170101  | cemento                                                                                                                   | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 170201  | legno                                                                                                                     | X                       | X                         | X                                                 |                                          | X                                      |                                                                            |                                                                                             |
| 170202  | vetro                                                                                                                     | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 170203  | plastica                                                                                                                  | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 170401  | rame, bronzo, ottone                                                                                                      | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      |                                                                            | X                                                                                           |
| 170402  | alluminio                                                                                                                 | X                       | X                         | X                                                 |                                          | X                                      |                                                                            | X                                                                                           |
| 170403  | piombo                                                                                                                    | X                       | X                         | X                                                 |                                          | X                                      |                                                                            |                                                                                             |
| 170404  | zinco                                                                                                                     | X                       | X                         | X                                                 |                                          | X                                      |                                                                            |                                                                                             |
| 170405  | ferro e acciaio                                                                                                           | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      |                                                                            | X                                                                                           |
| 170407  | metalli misti                                                                                                             | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      |                                                                            | X                                                                                           |
| 170411  | cavi, diversi da quelli di cui alla<br>voce 17 04 10                                                                      | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      |                                                                            |                                                                                             |
| 170601* | materiali isolanti contenenti<br>amianto                                                                                  | X                       | X                         | X <sup>1</sup>                                    |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 170605* | materiali da costruzione<br>contenenti amianto                                                                            | X                       | X                         | X <sup>1</sup>                                    |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191001  | rifiuti di ferro e acciaio                                                                                                | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191002  | rifiuti di metalli non ferrosi                                                                                            | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191003* | fluff - frazione leggera e polveri,<br>contenenti sostanze pericolose                                                     | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191004  | fluff - frazione leggera e polveri,<br>diversi da quelli di cui alla voce<br>19 10 03                                     | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |



| C.E.R.  | DESCRIZIONE del RIFIUTO                                                                                                                        | Stoccaggio<br>(D15/R13) | Accorpamento<br>[R12/D14] | Eliminazione<br>frazioni<br>estranee<br>[R12/D13] | Selezione<br>e cernita<br>misti<br>[R12] | Adegumento<br>volumetrico<br>[R12/D13] | Messa in<br>sicurezza<br>ed<br>eventuale<br>smontaggio<br>di RAEE<br>[R12] | Recupero<br>(EoW) di<br>rifiuti<br>non<br>pericolosi<br>costituiti<br>da<br>metalli<br>[R4] |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191005* | altre frazioni, contenenti sostanze pericolose                                                                                                 | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191006  | altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05                                                                                    | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191201  | carta e cartone                                                                                                                                | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191202  | metalli ferrosi                                                                                                                                | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      |                                                                            | X                                                                                           |
| 191203  | metalli non ferrosi                                                                                                                            | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      |                                                                            | X                                                                                           |
| 191204  | plastica e gomma                                                                                                                               | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      |                                                                            |                                                                                             |
| 191205  | vetro                                                                                                                                          | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      |                                                                            |                                                                                             |
| 191206* | legno contenente sostanze pericolose                                                                                                           | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191207  | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06                                                                                              | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191208  | prodotti tessili                                                                                                                               | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191209  | minerali (ad esempio sabbia, rocce)                                                                                                            | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191210  | rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)                                                                                   | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191211* | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose                        | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 191212  | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11           | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 200101  | carta e cartone                                                                                                                                | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      |                                                                            |                                                                                             |
| 200102  | vetro                                                                                                                                          | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 200110  | abbigliamento                                                                                                                                  | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 200111  | prodotti tessili                                                                                                                               | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 200121* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio                                                                                         | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 200123* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi                                                                                        | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      | X                                                                          | X                                                                                           |
| 200133* | batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie   | X                       | X                         | X                                                 | X                                        |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 200134  | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33                                                                            | X                       | X                         | X                                                 | X                                        |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 200135* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      | X                                                                          | X                                                                                           |
| 200136  | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35                         | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      | X                                                                          | X                                                                                           |
| 200137* | legno, contenente sostanze pericolose                                                                                                          | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 200138  | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37                                                                                             | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 200139  | plastica                                                                                                                                       | X                       | X                         | X                                                 | X                                        |                                        |                                                                            |                                                                                             |



| C.E.R. | DESCRIZIONE del RIFIUTO          | Stoccaggio<br>(D15/R13) | Accorpamento<br>[R12/D14] | Eliminazione<br>frazioni<br>estranee<br>[R12/D13] | Selezione<br>e cernita<br>misti<br>[R12] | Adegumento<br>volumetrico<br>[R12/D13] | Messa in<br>sicurezza<br>ed<br>eventuale<br>smontaggio<br>di RAEE<br>[R12] | Recupero<br>(EoW) di<br>rifiuti<br>non<br>pericolosi<br>costituiti<br>da<br>metalli<br>[R4] |
|--------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200140 | metallo                          | X                       | X                         | X                                                 | X                                        | X                                      |                                                                            | X                                                                                           |
| 200301 | rifiuti urbani non differenziati | X                       | X                         | X                                                 |                                          |                                        |                                                                            |                                                                                             |
| 200307 | rifiuti ingombranti              | X                       | X                         | X                                                 | X                                        |                                        |                                                                            |                                                                                             |

*X<sup>1</sup> rimozione dei bancali di legno senza sconfezionamento.*

*Sono ammessi allo stoccaggio (D15/R13) i rifiuti prodotti in installazione da operazioni di gestione rifiuti, anche qualora non già ricompresi in elenco.*



## Gruppi di Miscelazione

| Classi di miscelazione per le quali può avvenire miscelazione in deroga di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolo e non in deroga tra rifiuti con diversi codici CER ma stesse caratteristiche di pericolo. |                                                                                                                                                |                                        |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| CER                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | 1°<br>CLASSE<br>(R3 - R4 -<br>R5) RAEE | 2°<br>CLASSE<br>(R3 - R4 -<br>R5) RAEE | 3°<br>CLASSE<br>(R3 - R4 -<br>R5) RAEE |
| 16 02 11*                                                                                                                                                                                                                       | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC                                                                            | X                                      |                                        |                                        |
| 16 02 13*                                                                                                                                                                                                                       | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09e16 02 12                               |                                        | X                                      | X                                      |
| 20 01 21*                                                                                                                                                                                                                       | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio                                                                                         |                                        |                                        | X                                      |
| 20 01 23*                                                                                                                                                                                                                       | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi                                                                                        | X                                      |                                        |                                        |
| 20 01 35*                                                                                                                                                                                                                       | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi |                                        | X                                      |                                        |

| GRUPPO DI RIFIUTI PER I QUALI È AMMESSA LA MISCELAZIONE DI MEDESIMO CODICE CER E DIVERSE HP.<br>LE MISCELE ESITANTI MANTENGONO IL CER DI ORIGINE. |                                                                                                                                                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CER                                                                                                                                               | Descrizione                                                                                                                                    | DESTINO  |
| 16 02 11*                                                                                                                                         | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC                                                                            | R3-R4-R5 |
| 16 02 13*                                                                                                                                         | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09e16 02 12                               | R3-R4-R5 |
| 16 02 15*                                                                                                                                         | componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso                                                                                     | R3-R4-R5 |
| 20 01 21*                                                                                                                                         | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio                                                                                         | R3-R4-R5 |
| 20 01 23*                                                                                                                                         | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi                                                                                        | R3-R4-R5 |
| 20 01 35*                                                                                                                                         | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi | R3-R4-R5 |



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

**Text**

Spett.le  
**REGIONE DEL VENETO**  
**Direzione Ambiente e Transizione**  
**Ecologica**  
Calle Priuli - Cannaregio 99  
**30121 – Venezia**  
[ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

Alla Ditta  
TREEE S.r.l..  
Via Z.I. IX Strada 115  
30030 Fossò (VE)  
[treee@pec.treee.it](mailto:treee@pec.treee.it)

Per conoscenza  
Spett.le  
**Città Metropolitana di Venezia**  
**Servizio Politiche Ambientali**  
Via Forte Marghera 191  
**30173 –Mestre -VE**  
[protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

**OGGETTO:** Ditta TREEE S.r.l.  
Impianto: FOSSO' – Z.I. IX Strada 115  
Istanza di Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 –octies c. 3 del d.lgs n. 152/2006.  
**Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale.**

In relazione all'istanza in oggetto, e al conseguente avvio del procedimento Prot. 302896 del 06/07/2021 acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. 62969 del 06/07/2021;

- Vista la Delibera n. 665/2017/R/idr del 28/09/2017 emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di servizi idrici (TICSI) e ss.mm.ii;
- Vista la nota di Veritas con cui veniva segnalata alla ditta l'attuazione del nuovo sistema di fatturazione introdotto con la delibera ARERA n. 665/2017/R/idr, relativa all'adeguamento dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI);
- Considerato che ai sensi della Delibera n. 665/2017/R/idr è necessario includere nell'atto di assenso i valori quali-quantitativi massimi dei reflui fognari;
- Vista l'istanza di voltura prot. 1325 del 07/01/2021 presentata dalla Treee Srl, per l'insediamento sito in Fossò (VE), Z.I. IX Strada 115;
- Viste le integrazioni documentali Prot. 54041 del 22/06/2023, Prot. 54042 del 22/06/2023 e Prot. 27995 del 02/04/2024;



- Vista ed esaminata la documentazione tecnica relativa agli scarichi denominati FO 06/1 di acque reflue di dilavamento come disciplinate dal comma 1 dell'art.39 del vigente PTA Regione Veneto e FO 06/2 di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche;
- Visto il parere favorevole del Responsabile Gestione Impianti Depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;
- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Visto il DDR. n. 637 del 13/12/2019 di Autorizzazione Integrata Ambientale per impianto di depurazione di VERITAS S.p.A. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.A., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Considerato il vigente Piano Analitico di VERITAS;

si trasmettono di seguito le prescrizioni da inserire nell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

### Gestione delle acque e impianti idrici:

Lo scarico denominato:

- **FO 06/1 di acque reflue di dilavamento** come individuate dal comma 1 dell'art. 39 del vigente PTA Regione Veneto - **Categoria 16** del piano analitico Veritas, derivanti dall'attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi - nella fognatura nera comunale di via Z.I. IX Strada a Fossò (VE) per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

Portata: 1.362,5 mc /anno

COD: 450 mg/l

Fosforo Totale (come P): 9 mg/l

Azoto Totale (come N): 20 mg/l

Solidi sospesi totali: 200 mg/l

è soggetto alle prescrizioni di seguito indicate:

- **Lo scarico in pubblica fognatura dovrà attivarsi con le tempistiche e modalità indicate al comma 4 dell'art. 39 del vigente PTA Regione Veneto.**  
**In ogni caso è vietato attivare lo scarico in pubblica fognatura durante eventi meteorici, anche di lieve entità.**
- **La portata massima oraria allo scarico non potrà superare 0,23 l/s.**
- **Installazione entro 120 giorni dal rilascio del provvedimento di:**
  - **Misuratore di portata elettromagnetico**, o comunque adeguato per la misura di portata di reflui fognari e del pozzo. Lo strumento dovrà essere installato sul collettore di scarico in fognatura dell'Utente, a valle di tutte le immissioni di refluo dell'insediamento nel medesimo collettore.
  - **Sistema di teletrasmissione** del segnale del misuratore di portata elettromagnetico, e del misuratore di approvvigionamento del pozzo, compatibile col sistema adottato da Veritas.

Le specifiche tecniche della strumentazione e di installazione dovranno essere sottoposte a parere tecnico preventivo di VERITAS. L'utente è altresì assoggettato alla fornitura di tutte le utilities necessarie a garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature installate. Fornitura, installazione, gestione e manutenzione della strumentazione richiesta, sono a carico dell'Utente. Rimane a cura dell'utente comunicare a Veritas l'avvenuta installazione delle apparecchiature.
- Entro il giorno 15 Gennaio di ciascun anno, la ditta dovrà inviare via PEC a Veritas i dati di approvvigionamento annuale, rilevati dal contatore acquedotto e dal pozzo.

Inoltre

- Il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. già consegnate;
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata;
- A lavori ultimati la ditta deve comunicare a VERITAS S.p.A. l'ultimazione delle opere allegando planimetria As-Built (mod. Veritas SIN 04);
- Tutte le responsabilità civili e penali sono a carico dell'Impresa che dovrà essere regolarmente assicurata per eseguire i lavori in sede stradale previa autorizzazione del Comune o altro ente preposto;
- È fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse;
- VERITAS S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori;
- **Sottoscrizione a fine dei lavori di realizzazione delle reti fognarie del Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, per la determinazione dei punti di prelievo del refluo scaricato.**

ed alle seguenti condizioni a conclusione dei lavori di progetto:

- a) L'efficacia del presente atto è subordinata **entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente**, alla stipula del contratto di utenza con Veritas e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale ove richiesto. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica VERITAS S.p.A. finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS S.p.A. in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di VERITAS S.p.A.;
- b) In caso di incendio presso l'impianto o analoga anomalia grave, le acque reflue prodotte dovranno essere segregate e smaltite presso idoneo impianto autorizzato.
- c) Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da VERITAS S.p.A. secondo il Piano analitico approvato (allegato A);
- d) Esecuzione, a cura di VERITAS S.p.A., di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.9

del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

- e) Osservanza, a cura del titolare dello scarico, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- f) Mantenimento delle condizioni di perfetto stato di efficienza del/i misuratore di portata e del campionatore ove installati, oltreché l'obbligo di comunicare, mezzo lettera raccomandata, eventuali anomalie e/o sospensioni e i relativi tempi di ripristino.
- g) Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, all'atto delle verifiche indicate al precedente punto d). E inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;
- h) E fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle verifiche indicate al punto c) e fornire eventuali informazioni ove richieste;
- i) E' in ogni caso vietato scaricare acque meteoriche in pubblica fognatura nera, in concomitanza con eventi meteorologici anche di debole intensità;
- j) Veritas si riserva la facoltà di chiedere l'applicazione di ulteriori prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura ove le ritenesse necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui alla precedente lettera d), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Contestualmente si rilascia

### **NULLA OSTA ALLO SCARICO**

per il seguente **scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:**

- o scarico denominato **FO 06/2 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di Via Z.I. IX Strada a Fossò (VE);

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.



**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.A. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni.

Distinti saluti.

– Ing. Simone Grandin –  
Il Direttore del Servizio Idrico Integrato

Simone  
Grandin  
16.04.2024  
15:39:16  
GMT+01:00



Tecnico Referente:  
Luca Filippini 041 7293703



| <b>Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA</b><br><b>(Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)</b> |                                      |                        |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | Unità di misura        | Limiti                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PH                                   |                        | 6 -9,50                                                                                                                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temperatura                          | °C                     | -                                                                                                                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Colore                               |                        | Non percettibile con diluizione 1:40                                                                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odore                                |                        | Non deve essere causa di molestie                                                                                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Materiali Grossolani                 | mg/l                   | Assenti                                                                                                                   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Solidi Sospesi Totali                | mg/l                   | 200                                                                                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BOD5                                 | mg O <sub>2</sub> /l   | 250                                                                                                                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COD                                  | mg O <sub>2</sub> /l   | 500                                                                                                                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Azoto Ammoniacale                    | mg NH <sub>4</sub> /l  | 30                                                                                                                        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Azoto Nitroso                        | mg NNO <sub>2</sub> /l | 0,6                                                                                                                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Azoto Nitrico                        | mg NNO <sub>3</sub> /l | 30                                                                                                                        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fosforo Totale                       | mg P/l                 | 10                                                                                                                        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fluoruri                             | mg F/l                 | 12                                                                                                                        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cloruri                              | mg Cl/l                | 1200                                                                                                                      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Solfuri                              | mg H <sub>2</sub> S/l  | 2                                                                                                                         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Solfiti                              | mg SO <sub>3</sub> /l  | 2                                                                                                                         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Solfati                              | mg SO <sub>4</sub> /l  | 1000                                                                                                                      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cianuri Totali (come CN)             | mg/l                   | 1                                                                                                                         |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cloro attivo libero                  | mg/l                   | 0,3                                                                                                                       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tensioattivi totali                  | mg/l                   | 4                                                                                                                         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alluminio                            | mg/l                   | 2                                                                                                                         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arsenico                             | mg/l                   | 0,5                                                                                                                       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bario                                | mg/l                   | -                                                                                                                         |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Boro                                 | mg/l                   | 4                                                                                                                         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cadmio                               | mg/l                   | 0,02                                                                                                                      |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cromo totale                         | mg/l                   | 4                                                                                                                         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cromo VI                             | mg/l                   | 0,2                                                                                                                       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ferro                                | mg/l                   | 4                                                                                                                         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Manganese                            | mg/l                   | 4                                                                                                                         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nichel                               | mg/l                   | 4                                                                                                                         |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mercurio                             | mg/l                   | 0,005                                                                                                                     |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Piombo                               | mg/l                   | 0,3                                                                                                                       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rame                                 | mg/l                   | 0,4                                                                                                                       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Selenio                              | mg/l                   | 0,03                                                                                                                      |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stagno                               | mg/l                   | -                                                                                                                         |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zinco                                | mg/l                   | 1                                                                                                                         |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Solventi clorurati                   | mg/l                   | 2                                                                                                                         |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grassi e Oli animali/vegetali        | mg/l                   | 40                                                                                                                        |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Idrocarburi totali                   | mg/l                   | 10                                                                                                                        |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fenoli                               | mg/l                   | 1                                                                                                                         |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aldeidi                              | mg/l                   | 2                                                                                                                         |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Solventi organici aromatici          | mg/l                   | 0,4                                                                                                                       |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Solventi organici azotati            | mg/l                   | 0,2                                                                                                                       |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pesticidi fosforati                  | mg/l                   | 0,1                                                                                                                       |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pesticidi Totali esclusi i Fosforati | mg/l                   | 0,05                                                                                                                      |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aldrin                               | mg/l                   | 0,01                                                                                                                      |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dieldrin                             | mg/l                   | 0,01                                                                                                                      |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | endrin                               | mg/l                   | 0,002                                                                                                                     |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | isodrin                              | mg/l                   | 0,002                                                                                                                     |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Composti organici alogenati          | mg/l                   | 2                                                                                                                         |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saggio di tossicità acuta            |                        | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale |

